



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

C. R. 723

Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n 12 del 10/01/2019

OGGETTO: SOCIETÀ "ECOTECNICA S.R.L."- CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SITO IN PORTO CESAREO (LE) IN VIA DE PASCALIS SNC. ADOZIONE A.U.A., AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 7 DEL D.P.R. N. 59 DEL 13.03.2013, SOSTITUTIVA DEI SEGUENTE TITOLO ABILITATIVO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021 al 28 febbraio 2019, e di fatto autorizza gli enti locali all'esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art.163 commi 3 e 5 del D.Lgs.267/2000, che prevedono, tra l'altro, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- **l'art.19 del D.lgs. 18.8.00, n. 267, prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";**
- l'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, che dispone: "oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:
 - a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demanate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

- b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
- l'art. 42 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, che recita: “i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura”;
 - l'art. 124 del D.Lgs. n° 152 del 14 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che dispone: “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....”;
 - l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 che attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti: “il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31”;
 - l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., – che attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
 - l'art. 7 comma 2 del R.R. n. 26/2011 e ss.mm.ii.- Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.- che stabilisce che l'autorizzazione agli scarichi sia presentata all'autorità competente secondo quanto disposto dalla L.R. 24/1983 come modificata dalla L.R. 31/1995, nonché dal Titolo VIII della L.R. 17/2000;
 - l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
 - l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

Premesso che:

- il SUAP del Comune di Porto Cesareo, per il tramite della C.C.I.A.A. di Lecce, trasmetteva, con nota telematica acclarata al protocollo n. 49600 del 28/09/2018 di questa Provincia, **la pratica n. 02051620751-14062018-1713 - SUAP 5356 - 02051620751 Ecotecnica Srl**, ai fini del rilascio dell'AUA per l'autorizzazione allo scarico sul suolo, di acque meteoriche provenienti dal Centro Comunale di Raccolta Differenziata di Rifiuti Urbani, da realizzare in Porto Cesareo in Via De Pascalis snc (nei pressi del campo sportivo comunale);
- ad integrazione, il Suap di Porto Cesareo, trasmetteva, con nota acquisita al protocollo provinciale n. 66004 del 12/12/2018, per conto dell'Ecotecnica S.r.l., la relazione sull'impossibilità al riutilizzo;

Visti:

- la documentazione scritto grafica allegata all'istanza di AUA;

- la relazione tecnica, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del R.R. n. 26/2013, sull'impossibilità al riutilizzo delle acque meteoriche;
- il D.Lgs. 152/2006 "*Norme in Materia Ambientale*" e ss.mm.ii;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- il Regolamento Regionale n. 26/2011 e ss.mm.ii.: "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I".;
- il Regolamento Regionale n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- il D.P.R. 59/2013 del 13 marzo 2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013;
- l'attestazione di versamento della somma di euro 258,23, quale deposito di procedibilità della domanda, sul c/c n. 14554737 intestato a Tesoreria della Provincia di Lecce effettuato dalla società in data 27/09/2018;
- **l'attestazione del responsabile del procedimento sul rispetto, nell'istruttoria, della normativa nazionale e regionale in materia;**

Rilevato che:

- che le attività da svolgersi rientrano tra quelle per le quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n. 26/2013 e, pertanto, le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento sono soggette ai trattamenti di cui all'art. 10 commi 1 e 4;
- il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- per rispettare le prescrizioni del R.R. n. 26/13 in materia di acque meteoriche di dilavamento, il richiedente ha previsto: un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia, costituito da vasca di volumetria commisurata alle superfici dei piazzali, con invio all'impianto di trattamento entro 48 dal termine dell'evento meteorico;
- un impianto di dissabbiatura e disoleazione delle acque di prima e seconda pioggia con successivo scarico sul suolo, mediante subirrigazione, dopo il trattamento;
- l'intero lotto ha una superficie complessiva di 2.160 m², escludendo le aree a verde si assume che le superfici scolanti siano pari a 2.000 m²;

Dato Atto:

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;"

Tutto quanto premesso e rilevato vista la documentazione presente agli atti di questo Servizio

DETERMINA

Adottare ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del citato D.P.R. 59/2013:

- **autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque meteoriche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 comma 6 del R.R. n. 26/2013 e ss.mm.ii.;**

a favore della società **"Ecotecnica S.r.l."**, Partita IVA 02051620751, con sede legale in Lequile (LE) alla Via Padre Diego n. 98, per il centro comunale di raccolta di rifiuti urbani differenziati ed assimilati, ubicato in Porto Cesareo (LE), alla Via De Pascalis snc (nei pressi del campo sportivo), con le seguenti prescrizioni:

ACQUE METEORICHE

la società è autorizzata a scaricare sul suolo, le acque meteoriche di prima e seconda pioggia trattate, mediante subirrigazione delle aiuole perimetrali, come da allegata planimetria, con le seguenti prescrizioni:

- 1) realizzare i previsti interventi di adeguamento entro **90** giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP;
- 2) dare comunicazione della realizzazione dei sistemi di trattamento, inviando a questo Servizio, **entro 60 giorni dalla ultimazione dell'intervento e comunque prima dell'attivazione dei sistemi:**) il certificato di collaudo/regolare esecuzione; 2) le schede tecniche di rilevamento approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
- 3) ad opere ultimate:
 - a) scaricare sul suolo, mediante subirrigazione delle aree a verde, come da allegata planimetria, le acque depurate di prima e seconda pioggia;
 - b) effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
 - c) rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
 - d) mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - e) eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
 - f) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 - g) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
 - h) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione egli scarichi, trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N);

Per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13.

Richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione unica ambientale il rinnovo dello stesso, inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del successivo c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, ha **durata pari a quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio del titolo da parte del SUAP e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi.

Questa Autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione prima della sua scadenza se:

- **le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;**
- **è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;**

La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto.

Trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Porto Cesareo (LE), tramite PEC: protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'art. 4, c. 7 del D. P. R. n. 59/2013;

Il Suap del Comune di Porto Cesareo, prima del rilascio dell'AUA, procederà ad integrare il presente provvedimento con la deroga al trattamento appropriato per le acque reflue domestiche di competenza comunale, ai sensi dell'art. 2 del R.R. n. 1/2017;

Demandare al SUAP del Comune di Porto Cesareo la trasmissione del titolo abilitativo finale di A.U.A. ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:

- **Ecotecnica S.r.l.: amministrazione@pec.ecotecnicalecce.it;**
- **Servizio Ambiente della Provincia di Lecce: ambiente@cert.provincia.le.it;**
- **Polizia Provinciale: poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it;**
- **Servizio Igiene Sanità Pubblica ASL Lecce: dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it;**
- **ARPA Puglia - Dap di Lecce: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;**
- **Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce: sle41665@pec.carabinieri.it;**

Gli estremi del presente atto saranno pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;

Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

Allegati:

- 1) planimetria del sistema di trattamento e dispersione acque meteoriche

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE

Rocco Merico / INFOCERT SPA